

## (Glossario di P.Tomas Tyn, OP)

### CALUNNIA

Anzitutto è da notare che a differenza dell'uso ormai comune della parola "calunnia", intesa come ogni detrazione fatta al prossimo per mezzo di una menzogna, il significato che S.Tommaso dà propriamente a questo termine, senza escluderne un allargamento suscettibile a farlo coincidere con il senso sopra esposto, si restringe al solo ambito giudiziario, forense, e fa parte dei peccati che può commettere un accusatore (oggi si direbbe il pubblico ministero e i testimoni dell'accusa). Ecco perché ne tratta in particolare la *quaestio* 68 della II-II dedicata interamente ai peccati "quae pertinent ad iniustam accusationem". L'Aquinate non manca di sottolineare la pubblica utilità dell'accusa: è cosa buona per l'intera comunità politica che i delitti vengano scoperti, giudicati e puniti. Tuttavia il bene comune deve essere difeso e promosso onestamente senza ledere i diritti dei singoli cittadini. Quello stesso potere pubblico che può disporre del bene utile dei singoli per il bene comune di tutti è a servizio del bene onesto sia di tutti che di ogni singolo cittadino, tanto è vero che il bene onesto in fondo non è divisibile in comune e privato, ma va sempre e comunque rispettato. Il delinquente compiendo il crimine si mette all'infuori dell'ordine onesto e quindi implicitamente rinuncia al suo diritto di essere rispettato, sicché lo Stato può punirlo e, in quanto le autorità civili devono tutelare i diritti lesi dal delinquente, esse non solo possono, ma *devono* punirlo. Punire i malfattori è perciò preciso dovere del potere giudiziario, ma il bene comune non si ottiene ledendo il bene onesto del singolo dimodoché, mentre è cosa buona e doverosa punire il delinquente, è cosa abominevole ed obbrobriosa "punire" l'innocente. "Accusatio ordinatur ad bonum commune quod intenditur per cognitionem criminis. Nullus autem debet alicui nocere iniuste ut bonum commune promoveat" (II-II, 68, 3 c.). Così viene sbarrata la strada ad ogni specie di machiavellismo, di "caccia alle streghe", di ricerca del "capro espiatorio", modi questi che fin troppo facilmente animano le masse (basta pensare alle facili attribuzioni di matrici politiche ad atti di terrorismo che l'autorità giudiziaria non è ancora riuscita a chiarire, mentre con i delinquenti del proprio colore politico si usano tutti i riguardi qualificandoli di "presunti", anche là dove la presunzione si avvicina parecchio alla certezza).

Nell'accusa occorre dunque tenere in debita considerazione sia i diritti dell'accusato sia quelli della società - i primi sono lesi se viene incolpato un innocente, i secondi se viene lasciato impunito un criminale. Anzi, considerando bene le cose, le due esigenze coincidono in una sola - che gli innocenti possano vivere in pace e che *per ciò* i delinquenti (e solo essi) siano impediti nella loro volontà di nuocere. Contro questo bene universale si pecca in un duplice modo. Anzitutto compiendo un'ingiustizia contro l'imputato in quanto lo si accusa di crimini falsi, inesistenti, e in questo consiste propriamente la calunnia. Si può peccare però anche impedendo all'accusa di incriminare il reo - come l'eccesso di aggressività nell'imputare la colpa a chi non l'ha commessa lede i diritti della persona così la reticenza, l'omertà o gli impedimenti opposti alla documentazione dell'accusa recano danno ai diritti della comunità. E qui si pecca o per prevaricazione aiutando la parte colpevole e abbandonando la causa giusta o per tergiversazione desistendo del tutto dall'accusa. Mentre la calunnia danneggia l'imputato, la prevaricazione aiuta il colpevole e la tergiversazione omette l'aiuto doveroso dalla parte del teste nei riguardi dell'autorità giudiziaria. Si pensi ai casi di omertà in cui i testi o non depongono affatto (tergiversazione) o depongono a favore dei delinquenti che li intimidiscono (prevaricazione) o addirittura, per scagionare se stessi o i loro ricattatori, depongono il falso caricando un innocente di crimini da lui non commessi (calunnia) (ib.).

Da tutto ciò emerge con chiarezza la definizione della calunnia che S.Tommaso prende dalla letteratura giuridica (GRATIANUS, *Decretum*, p.II, causa 2, q.3, app. ad can.8: ed. Richter-Friedberg, t.I, p.453; citato in II-II, 68, 3, arg.1). Calunniare significa addebitare dei crimini falsi (*calumniari est falsa crimina intendere*). L'estensione al di là del campo giuridico si impone da sé - non solo in tribunale, ma in qualunque altra situazione, impone al prossimo dei crimini falsi,

inesistenti, da lui mai commessi, costituisce peccato di calunnia, peccato che nel campo forense assume connotazioni di perseguibilità penale.

Sia moralmente che giuridicamente risulta di grande importanza accertarsi sull'intenzione del calunniatore. Non ogni accusa falsa è calunnia punibile per legge, ma solo quella che procede dalla malizia, dall'intenzione di nuocere. E' certo colpevole non accertarsi sufficientemente di fatti e accusare il prossimo con troppa leggerezza, non si dovrebbe procedere mai all'accusa senza la certezza morale che l'imputato abbia commesso il fatto di cui lo si vuole incriminare. Perciò nemmeno l'ignoranza del fatto (oltre quella del diritto) può scusare ("homo non debet ad accusationem procedere nisi de re sibi omnino certa, in quo ignorantia facti locum non habeat"). Talvolta succede che si accusa il prossimo per leggerezza il che è più temerarietà che vera calunnia, altre volte avviene che un errore involontario, invincibile (*iustus error*), ci induce ad incriminare un innocente. In tal caso si può anche essere del tutto scusati non solo dal peccato di calunnia, ma anche da quello di temerarietà (superficialità nel credere agli altri), dalla precipitazione e da ogni altra specie di imprudenza. E spetterà alla sapienza del giudice accertarsi della responsabilità dell'accusatore nelle false incriminazioni e punirlo proporzionalmente ad essa. "Tutto ciò deve essere deciso secondo la prudenza del giudice così che egli non si affretti a dire che abbia commesso il reato di calunnia colui che per leggerezza di animo o per giusto (comprensibile) errore sia proceduto ad una falsa incriminazione" (II-II, 68, 3, 1m).

Come avviene in tutti i peccati contro la giustizia, anche la calunnia lede un diritto oggettivo, un diritto inalienabile della persona altrui e perciò deve essere espiata restituendo la fama del prossimo e subendo una pena equivalente a quella che voleva imporgli e incorrendo inoltre nella pena d'infamia. Infatti, nelle ingiurie, la restituzione non deve solo ristabilire il diritto, ma risarcire anche l'offesa recata al prossimo, così, ad es. un ladro non è tenuto a restituire solo la refurtiva nella sua integrità, ma a espiare anche l'offesa di cui si rese colpevole ledendo il diritto alla proprietà. La restituzione che il teste o l'accusatore calunnioso compie sottomettendosi alla stessa pena che prevedeva per il calunniato è saldamente ancorata nella legge deuteronomica (Dt 19, 19) ed era abitualmente praticata (cf. Dn 13, 61-62). Non solo, ma trattandosi di un'esigenza della giustizia, tale dovere di espiazione rimane sostanzialmente valido anche nell'economia della Nuova Alleanza il cui nucleo, che è la misericordia, comporta, certo, la prontezza a rinunciare a diritti propri, ma, dato che la natura non è tolta, bensì perfezionata dalla grazia, non aliena diritti altrui che sono intoccabili in virtù della stessa equità naturale. Ciò non toglie che l'autorità giudiziaria possa talvolta attenuare la pena espiatoria come pure la pena d'infamia - o una delle due o entrambe addirittura. "L'accusatore (calunnioso) merita la pena del taglione per compensare il danno che egli tenta di arrecare al prossimo, ma la pena d'infamia gli è dovuta per la malizia a causa della quale egli accusa calunniando un altro" (II-II, 68, 4, 3m). Il sovrano (e quindi anche il papa) che concede grazia talvolta assolve dalla pena e lascia l'infamia, talvolta invece rimette anche quest'ultima. Il detto del papa Gelasio "infamiam abolere non possumus" si riferisce o all'infamia che il calunniatore contrae moralmente, e non giuridicamente, con il fatto stesso di aver calunniato o all'inopportunità di rimettergliela. Può anche riferirsi all'infamia imposta da un giudice civile al calunnioso accusatore (ib.). Non è senza interesse esaminare per intero questo responso dell'Aquinate in quanto da esso emerge con chiarezza (a) la distinzione tra l'ordine morale e giuridico, b) la necessità di adoperare prudenza nel comminare le pene, affinché queste siano vere medicine sia per il condannato che, anzitutto, per la comunità da lui offesa e infine, tema molto attuale, c) una certa laicità del potere temporale per cui il papa rispetta le sentenze del giudice civile riconoscendo la precedenza dell'ordine naturale (temporale) su quello della grazia soprannaturale (spirituale) quanto all'ordine genetico (*in fieri*), il che ovviamente non toglie il diritto del Pontefice alla sovranità temporale nè la necessità di santificare i valori naturali tramite quella che giustamente si dice "consecratio mundi".

La calunnia vi può essere anche nella difesa se il reo o il difensore di lui o i testi che vogliono proteggerlo dicono il falso o tacciono quella parte della verità che sono tenuti a rivelare dinanzi al giudice o se adoperano frode e dolo nella difesa, poiché nella frode e nel dolo è sempre

presente la malizia della menzogna (II-II, 69, 2 c.). L'accusato non può dunque, senza colpa morale, difendersi in modo calunnioso come è stato descritto sopra, ma gli è lecito tacere quella verità che il giudice non ha diritto di richiedergli, anzi, è segno di prudenza adoperare delle vie adatte ed oneste nel contempo per tutelare i propri legittimi diritti, il che non è difendersi calunniosamente, ma evadere prudentemente (ib.). Rimane sempre valido che "nemo tenetur tradere semetipsum", sicché sottrarsi con mezzi onesti alla pena giudiziaria può risultare moralmente lecito.

Allargando il significato della calunnia ad ogni forma di falsa accusa, anche all'infuori del tribunale, S. Tommaso asserisce che il Cristo si sottometteva alle osservanze legali, pur essendo superiore ad esse, per darci esempio di umiltà e di ubbidienza, per approvare la legge che Egli è venuto non a togliere ma a compiere ed infine per privare i Giudei di ogni occasione di calunnia (*ut calumniae occasionem Iudaeis tolleret*). Per la stessa ragione Egli volle che la sua Santissima Madre Maria si sottoponesse al rito della purificazione pur essendo ella tutta pura e santa (cf. III, 37, 4 c.).

Preso in questo significato più vasto, la calunnia fa parte dei peccati di ingiustizia che si commettono contro il prossimo anche all'infuori del campo forense e dei quali S. Tommaso tratta nella II-II, 72. In genere si tratta di rendere noto qualcosa di infamante rispetto alla persona altrui o alla persona interessata o anche ad altre persone. Il prossimo ha diritto ad essere trattato con rispetto e quindi con delicatezza che risparmia la sua buona fama (art. 1).

La ingiuria verbale fatta al prossimo tramite parole apertamente proferite adatte a disonorarlo e con l'intenzione di farlo si dice *contumelia* (o anche *convicium*) (art.2). La *detrazione* invece denigra la fama altrui, ma per parole dette in segreto (II-II, 73, 1). Da essa differisce la *susurrazione* la cui intenzione non è quella di infamare il prossimo o comunque di danneggiare la sua buona reputazione, ma piuttosto quella di portare divisione tra gli amici, sicché, più che a disonorare, essa mira a muovere l'animo dell'ascoltatore all'odio di colui che ne è l'oggetto (II-II, 74, 1). Infine vi è l'*irrisione* che vuole coprire di vergogna il prossimo (II-II, 75, 1) e la *maledizione* che consiste nel chiedere o augurare del male al prossimo (II-II, 76, 1). Volere qualche male (di pena) per il prossimo in vista d'un bene (ad es. affinché si ravveda) può essere lecito, ma desiderargli del male in quanto è male costituisce indubbiamente peccato che offende in pari tempo la carità e la giustizia e si colloca tra i peccati di ingiuria verbale.

P. Tomas M. Tyn O.P.